

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E ARBUSTIVO DELLA CITTÀ'

Tit. I	PRINCIPI GENERALI
Tit. II	INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE
Capo I	Tutela del patrimonio arboreo
Capo II	Abbattimenti e nuovi impianti
Capo III	Interventi sull'area di insidenza delle piante
Tit. III	PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLE ALBERATURE PRIVATE
Capo I	Abbattimenti e capitozzatura
Capo II	Nuovi impianti
Tit. IV	SANZIONI
Tit. V	TUTELE FITOSANITARIE PREVISTE DALLA LEGGE
Tit. VI	DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Rilevata l'importanza vitale che la vegetazione arborea riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali per la città di Sutri e per il suo territorio, vengono stabilite le seguenti norme atte a garantirne la protezione e una razionale gestione.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio arboreo pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da leggi statali, regionali, relativi regolamenti e statuti.

TITOLO II INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE

Capo I Tutela del patrimonio arboreo

Art. 2

Tutte le piante del territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, l'irripetibile patrimonio storico-ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione.

Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'autorità comunale competente, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante esistenti su parchi gestiti direttamente dallo Stato (Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici).

Art. 3

L'Amministrazione comunale provvederà, tramite l'Assessorato all'Ambiente a far effettuare accertamenti periodici sulle condizioni di stabilità e fitosanitarie delle alberature, predisponendo in fase di applicazione del presente Regolamento un apposito archivio a schede dove siano catalogati e descritti i singoli alberi.

L'abbattimento dei soggetti ritenuti sicuramente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria sarà comunque motivato con apposita relazione.

L'Amministrazione comunale provvederà a censire tutte le aree verdi pubbliche tramite una cartografia in scala 1:1000 su cui saranno riportate puntualmente tutte le specie arboree ed arbustive oltre alla descrizione del patrimonio erbaceo.

Capo II Abbattimenti e nuovi impianti

Art. 4

Gli abbattimenti di piante, opportunamente individuate, potranno essere eseguiti in amministrazione diretta o tramite appalto in conformità alle prescrizioni indicate in apposito disciplinare.

Art. 5

La funzionalità delle alberature, alterata a seguito di eventuali abbattimenti, verrà ripristinata o modificata tenendo conto di parametri storico-paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili al territorio comunale.

Art. 6

L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovrà essere conforme alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate; le capitozzature sono di norma da evitare.

Capo III Interventi sull'area di insidenza delle piante

Art. 7

Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Assessorato Ambiente, che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

Sono vietate cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di insidenza delle piante.

E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione superficiale del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

TITOLO III PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLE ALBERATURE PRIVATE

Capo I Abbattimenti e capitozzatura

Art. 8

In adempimento alle finalità di cui all'art. 1 e art. 3, primo comma del presente Regolamento, su tutto il territorio del Comune di Sutri l'abbattimento o la capitozzatura delle piante di alto fusto restano subordinate a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti.

Art. 9

L'autorizzazione a procedere ex art. 8 del presente Regolamento è subordinata a previa presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, corredando la richiesta di appropriata documentazione fotografica o di quanto

altro necessario a definire lo stato di necessità lamentato. L'Assessorato all'Ambiente se riterrà opportuno potrà richiedere ulteriore documentazione sullo stato fitosanitario e statico della pianta.

L'istruttoria, espletata dal competente ufficio dell'Assessorato all'Ambiente, verrà definita nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità, saranno valutati a insindacabile giudizio dell'Assessorato all'Ambiente, al quale spetterà conseguentemente la proposta di immediato abbattimento.

Capo II Nuovi impianti

Art.10

I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'art. 892 e seguenti del codice civile.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 11

Chiunque eseguirà lavori sul territorio comunale contravvenendo a quanto previsto dall'art.6, terzo comma, dall'art.7, primo comma e dall'art.8 del presente Regolamento, sarà punito a termine di legge.

Se l'infrazione è commessa da una ditta o impresa, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione comunale per un periodo di 2 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'ufficio competente dell'Assessorato all'Ambiente a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione comunale.

TITOLO V TUTELE FITOSANITARIE PREVISTE DALLA LEGGE

Art. 12

Gli interventi su piante di platano sono regolati dal decreto ministeriale del 3 settembre 1987 n°412 *Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.*

Agli inadempienti saranno applicate le norme previste dall'art.6 del decreto ministeriale n°412 del 1987.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Il presente Regolamento dovrà essere aggiornato ogni quinquennio a partire dalla data di approvazione al fine di renderlo strumento pienamente operativo e sempre attuale recependo tutte le innovazioni tecnologiche in atto e le indicazioni provenienti dalla sua applicazione.

L'Amministrazione comunale provvederà alla stampa del seguente Regolamento e del relativo Disciplinare Attuativo consegnando le copie al prezzo di puro costo.

DISCIPLINARE ATTUATIVO

Art.1

Criteri generali per la realizzazione e per la gestione delle alberature pubbliche e private

In riferimento al regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo della città, vengono elencate di seguito una serie di norme atte a disciplinare specificatamente ogni intervento sulle alberature cittadine, sia pubbliche che private.

La necessità di codificare delle norme dirette a garantire una buona realizzazione dei nuovi impianti e una oculata gestione delle alberature esistenti, è necessaria per migliorare le condizioni vegetazionali delle stesse e dunque per massimizzare la loro funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria, ecc.

Le avversità ambientali della città, fitopatie, l'elevata senescenza sono tra le cause principali del deperimento, del disseccamento e del pericolo di cedimento improvviso di molti alberi.

Le norme che seguono sono dirette dunque a:

- disciplinare il taglio degli alberi, sia pubblici che privati, limitandolo solo a casi strettamente necessari;
- regolare gli interventi su di essi per migliorare la vitalità, la funzionalità e dunque prolungarne la durata di vita;
- garantire la sostituzione degli alberi abbattuti e l'incremento del patrimonio arboreo cittadino.

Art. 2

Funzioni dell'Amministrazione comunale relative alle alberature urbane pubbliche e private

L'Amministrazione comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, del patrimonio arboreo pubblico secondo le norme del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo della città, del presente Disciplinare attuativo e conformemente alle norme di cui al successivo art. 14.

L'Amministrazione comunale controlla altresì che il patrimonio arboreo privato venga sottoposto ad una gestione ugualmente oculata.

L'Amministrazione comunale fornisce indirizzi, a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto riportato nel presente Disciplinare e nel relativo Regolamento. Non fornisce invece pareri ufficiali su stabilità e fitopatie di alberature private al di fuori delle domande di abbattimento previste dal Regolamento. Per tali pareri ci si dovrà invece rivolgere a tecnici abilitati (dottori agronomi e forestali, periti agrari e agrotecnici, a seconda delle rispettive competenze).

Art. 3

Interventi di rilevante importanza sulle alberature pubbliche

Preservare l'efficienza delle alberature pubbliche sottintende anche garantire sicurezza alla cittadinanza di pericoli di cedimento improvviso di alberi interi o parti di essi.

Limitando gli abbattimenti ai casi strettamente necessari, l'Amministrazione comunale comunica agli organi collegiali comunali, e notifica preventivamente alla cittadinanza tramite gli organi di stampa eventuali operazioni straordinarie di particolare rilievo sulle alberature pubbliche.

Art. 4

Norme e accorgimenti da osservare durante l'abbattimento di un albero

Durante le operazioni di abbattimento di piante di proprietà comunale di cui all'art. 4 del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città, sia eseguite in amministrazione diretta che in appalto, dovranno essere osservate tutte le norme e gli accorgimenti previsti al fine di:

- prevenire ogni tipo di incidente;
- limitare il più possibile eventuali danni a manufatti presenti sul letto di caduta degli alberi;
- ridurre al minimo eventuali disagi al transito dei veicoli;
- contenere al massimo i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

Nel caso di abbattimenti eseguiti in appalto, ulteriori accorgimenti da osservare durante le fasi dei lavori saranno specificati nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 5

Scelta delle specie da mettere a dimora e modalità d'impianto

Qualora venissero richiesti, l'Amministrazione comunale fornisce attraverso i propri tecnici indirizzi e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti. A tal fine vengono elencati di seguito i principali accorgimenti necessari per la messa a dimora di un albero:

- apertura di una buca nel terreno di dimensioni adeguate al pane di terra e comunque non inferiore a 60 x 60 x 60 cm.;
- posa dell'albero nella buca facendo sì che il colletto rimanga alla medesima quota che aveva in vivaio;
- copertura del pane di terra e riempimento della buca con terreno fertile;
- irrigazione e ancoraggio delle piante con almeno 3 pali tutori opportunamente fissati al terreno e al fusto senza che questo venga danneggiato dal loro attrito.

Riguardo alla scelta della specie viene privilegiato l'impiego di specie autoctone, rispetto alle esotiche. A tal fine si riporta un elenco delle principali specie autoctone o naturalizzate presenti nel territorio comunale di Sutri:

Acer campestre (acero oppio) Acer monspessulanum (acero minore) Alnus glutinosa (ontano nero) Carpinus betulus (carpino bianco) Celtis australis (bagolaro) Cercis siliquastrum (albero di giuda) Corylus avellana (nocciolo) Fraxinus ornus (orniello) Ostrya carpinifolia (carpino nero) Phillyrea latifolia (ilatro comune) Populus alba (pioppo bianco) Populus canescens (pioppo canescente) Populus nigra (pioppo nero) Quercus cerris (cerro) Quercus ilex (leccio) Quercus pubescens (roverella) Quercus robur (farnia) Salix alba (salice bianco) Salix purpurea (salice rosso) Salix triandria (salice da ceste) Sorbus domestica (sorbo comune) Ulmus minor (olmo comune)

Art. 6

Accorgimenti da adottare nell'impianto o nella sostituzione massiva di alberature stradali

L'impianto di alberi di proprietà comunale di cui all'art. 6 del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città, dovrà essere conforme alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

Si elencano i principali accorgimenti da adottare nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature stradali esistenti:

- le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi

unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi. In linea propositiva si possono assumere i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi	m.	20 ed oltre	16	12	8	6
Distanza di piantagione	m	12	10	8	6	4

- le distanze delle alberature e siepi dall'allineamento di eventuali edifici lungo gli assi stradali dovranno essere valutate caso per caso in base all'altezza e alla specie;
- le alberature e siepi dovranno inoltre osservare le fasce di rispetto dalla strada e l'area di visibilità dagli incroci stradali e assicurare le esigenze dei passi carrabili;

Al fine di dare adeguata protezione alle alberature stradali contro gli urti accidentali o costipamenti di terreno dovuti al passaggio di pedoni o alla presenza di parcheggi, è fatto obbligo di salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di protezione (cordoli rialzati, pali, picchetti, archetti in ferro, "parapedonali") e di garantire la corretta aerazione del suolo per uno spazio minimo di 1.5 x 1.5 m. attorno al colletto delle piante con grigliati protettivi.

Al fine inoltre di assicurare ai nuovi impianti la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi (realizzati con pali di castagno o di pino silvestre impregnati antimarcrescenza, e con legacci antiusura in fibra di cocco) è inoltre fatto obbligo di assicurare il necessario fabbisogno idrico ove possibile con sistemi di subirrigazione a lenta cessione.

Art. 7

Potatura delle alberature pubbliche

Riguardo alle potature di cui all'art. 6, primo e secondo comma del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città, queste dovranno essere eseguite conformemente alle esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

Le alberature stradali potranno essere sottoposte ogni 6-8 anni (od ogniqualvolta se ne ravveda la necessità da parte dei tecnici comunali) a potature di mantenimento ed eventualmente di riforma, ai fini di ripristinare l'alterato equilibrio fra parte epigea e ipogea, favorire uno sviluppo armonico delle chiome e garantire la sicurezza del traffico. Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno di norma essere lasciati crescere liberamente, salvo le necessità legate al riequilibrio e alla rimonda della chioma, ad esempio a seguito di eventi calamitosi, per riduzione obbligata dell'apparato radicale o per attacchi parassitari.

Durante i lavori di potatura dovranno essere adottati gli accorgimenti e le attenzioni di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.

Art. 8

Modalità per l'abbattimento di alberature di proprietà privata

- E' fatto divieto a chiunque di abbattere autonomamente soggetti vegetali arborei, siano essi vivi o morti, su tutto il territorio comunale senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato all'Ambiente. Tale autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure e le modalità riportate nell'art. 9 del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città.
- Per quanto riguarda le superfici boscate nelle zone extraurbane dovranno essere osservate le prescrizioni di massima della polizia forestale per la Provincia di Viterbo e nelle aree ricadenti nei Piani Territoriali Paesistici (L.1497/39, L.431/85) dovrà essere seguito quanto previsto dalle relative Norme Tecniche d'Attuazione (art.14)

Non è necessario presentare domanda nei seguenti casi:

- alberi da frutto a eccezione di noci, ciliegi e olivi;
- alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà colturali che a piena maturità non raggiungano altezza di 5 m;
- alberi disseccatesi entro 2 anni dalla data di impianto.

Non è necessario presentare domanda nei seguenti casi:

- alberi da frutto a eccezione di noci, ciliegi e olivi;
- alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà colturali che a piena maturità non raggiungano altezza di 5 m;
- alberi disseccatesi entro 2 anni dalla data di impianto.

Si riporta di seguito un fac-simile della domanda:

Al Sig. Sindaco del Comune di Sutri

Il sottoscritto in qualità di
..... fa domanda di abbattere un albero
..... situato.....
a causa di

In attesa di un vostro riscontro,

FIRMA

Alla domanda, redatta in bollo, dovranno essere allegate 2 fotografie della pianta in oggetto e potranno essere aggiunte indicazioni ritenute utili dal richiedente.

L'ufficio dell'Assessorato all'Ambiente può, a suo insindacabile giudizio, richiedere una relazione che giustifichi l'intervento dal punto di vista fitopatologico, statico o morte fisiologica ecc. a firma di un tecnico agrario o forestale abilitato.

L'istruttoria, eseguita dai competenti uffici dell'Assessorato all'Ambiente, si esaurirà nel termine massimo di 60 gg. o di 90 gg. dal ricevimento della richiesta nella sua interezza, a seconda che l'intervento avanzato ricada rispettivamente in zona non sottoposta o sottoposta a tutela ambientale.

Il termine può essere interrotto una sola volta qualora la documentazione presentata fosse incompleta, l'ufficio competente provvederà a inviare all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, con lettera raccomandata A/R, l'invito a completare in ogni sua parte la domanda in questione e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso il sopracitato invito non ricevesse alcun riscontro entro 90 gg. dall'invio della raccomandata, la domanda sarà ritenuta nulla.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'ufficio preposto abbia presentato ulteriori esigenze istruttorie, è facoltà del richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

I lavori di abbattimento degli alberi dovranno essere eseguiti da ditte specializzate dotate di apposita assicurazione verso i danni causati a terzi.

In casi di urgenza manifesta e di pericolosità, la domanda sarà valutata a insindacabile giudizio degli uffici competenti dell'Assessorato all'Ambiente ai quali compete conseguentemente di disporre per gli immediati abbattimenti, informando per conoscenza gli altri uffici dell'Amministrazione comunale o le altre Amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 9

Interventi di scavo su terreno pubblico in prossimità di alberi

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico di cui all'art. 7 del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città, da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, dovranno essere preventivamente notificati agli uffici competenti dell'Assessorato all'Ambiente mediante relazione in cui si specifichino le caratteristiche del lavoro e le planimetrie del luogo. Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali al fine di non

recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata. E' in ogni caso vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

Qualora detti danneggiamenti siano commessi da una ditta o impresa, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione comunale, per un periodo di 2 anni, mediante apposito provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale.

Art. 10

Potature ordinarie e capitozzature

In riferimento all'art. 8 del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città, si precisa che l'autorizzazione a effettuare un intervento di capitozzatura, qualora ritenuto indispensabile, viene rilasciata dai competenti uffici dell'Assessorato all'Ambiente con le stesse modalità e procedure indicate per gli abbattimenti nell'art. 9 del Regolamento e nell'art. 8 del presente Disciplinare.

Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura ordinaria, purché questi siano effettuati a regola d'arte, con attrezzi idonei, da personale esperto, osservando le seguenti regole selvicolturali:

- gli interventi cesori dovranno essere di norma eseguiti sui rami di piccolo diametro, in modo da provocare ferite ridotte e di più facile cicatrizzazione;
- l'asportazione di rami, sia giovani che adulti, va effettuata in corrispondenza della culminazione del collare di inserzione, senza peraltro intaccarne la sua consistenza, con angolo di taglio perpendicolare al ramo da eliminare;
- è fatto obbligo di asportare le branche morte al fine di eliminare eventuali focolai di diffusione di organismi patogeni;
- è consigliato l'uso di mastici fungicidi sulle ferite, al fine di ridurre pericoli di infezione.

Art. 11

Dendrochirurgia

Sono consentiti interventi di dendrochirurgia purché effettuati da personale competente; nel caso comportino la necessità di effettuare capitozzature, occorre presentare domanda ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città e dell'art. 10 del presente Disciplinare. Nel caso di ripuliture di grosse cavità da tessuti legnosi marcescenti (dendrochirurgia demolitiva), si consiglia di non intaccare il legno sano: si rischierebbe in tal senso di contribuire alla diffusione di organismi patogeni nei tessuti legnosi ancora non infettati e di alterare i meccanismi di compartimentazione della ferita predisposti dalla pianta. In linea generale è bene dunque limitarsi ad asportare solo il legno alterato in modo da diminuire l'eccesso di umidità nei pressi dei tessuti vitali; a livello precauzionale viene suggerito di disinfettare le superfici di taglio con del mastice cicatrizzante.

Non è ritenuto necessario invece, riempire le cavità con materiali inerti; eventuali ristagni di acqua che dovessero fermarsi all'interno dei tronchi dovranno essere eliminati mediante l'impiego di piccoli cannelli di scolo.

Sono altresì consentiti interventi di consolidamento degli alberi interi o di parti della chioma con puntelli, cavi di acciaio, protesi metalliche (dendrochirurgia preventiva). Gli alberi sottoposti a tali

11

trattamenti devono essere frequentemente controllati verificando in particolare l'efficienza meccanica del legno in prossimità delle superfici di attrito con i corpi metallici.

Tutti gli interventi di dendrochirurgia, sia demolitiva che consolidativa, devono essere eseguiti da personale specializzato, sotto la direzione di personale qualificato e devono essere notificati con una relazione scritta e con immagini fotografiche ai competenti uffici dell'Assessorato all'Ambiente.

Art. 12

Danni causati al patrimonio urbano

Chiunque cagioni danni ad un albero di proprietà comunale è tenuto a pagare all'Amministrazione una somma pari al valore del danno calcolato in base al giusto prezzo di mercato oltre agli oneri necessari per l'esecuzione completa dell'intervento di recupero.

Art. 13

Danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose

I danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose, verranno risarciti dall'Amministrazione comunale solo se comprovati da verbale di un pubblico ufficiale e da una relazione tecnica dell'Assessorato all'Ambiente.

Nel caso di danni di piccola entità e difficilmente rilevabili a distanza di tempo, come ad esempio quelli provocati a un autoveicolo in sosta dalla caduta di un ramo di piccole dimensioni, è ritenuto sufficiente e probatorio solo il verbale di un pubblico ufficiale.

Art. 14

Norme giuridiche

L'inadempienza alle norme dettate dall'art. 6, terzo comma, dall'art. 7, primo, secondo, terzo comma e dall'art. 8 del Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città, nonché dagli articoli del presente Disciplinare, è regolata dalle vigenti norme statali e regionali, con particolare riferimento a:

- Legge n. 1089 del 1939. Tutela delle cose di interesse storico e artistico
- legge n. 1497 del 1939. Protezione delle bellezze naturali
- Regio decreto n.1357 del 1940. Regolamento applicativo della legge n.1497 del 1939
- Decreto ministeriale del 21/09/1984. Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti(omissis)
- Decreto legge n.312 del 27 giugno 1985. Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
- Legge 431 del 1985. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n.312 del 27 giugno 1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- Art. 635 codice penale. Danneggiamento
- Art. 734 codice penale. Distruzione o deturpamento delle bellezze naturali
- Art. 500 codice penale. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
- Art. 892 codice civile. Distanze per gli alberi
- Art. 893 codice civile. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
- Art. 894 codice civile Alberi a distanza non legale
- Art. 895 codice civile. Divieto di piantare alberi a distanza non legale
- Art. 896 codice civile. Recisione di rami protesi e di radici

- Art. 898 codice civile. Comunione di siepi
- Art. 899 codice civile. Comunione di alberi
- Art. 2043 codice civile. Risarcimento per fatto illecito
- Decreto Legge 30 aprile 1992 n°285 Nuovo Codice della Strada

Nel caso di capitozzatura non autorizzata dal competente ufficio Ambiente ex art. 10 del Disciplinare, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di L.500.000

Nel caso di più capitozzature non autorizzate dal competente ufficio Ambiente la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare arboreo capitozzato.

Nel caso di abbattimento di esemplare arboreo non autorizzato dal competente ufficio comunale ex art. 8 del Disciplinare verrà applicata la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

Nel caso di più abbattimenti non autorizzati, la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare abbattuto.

Art. 15

Difesa antiparassitaria

Da alcuni anni particolare attenzione è stata rivolta ai platani in quanto oggetto di possibili attacchi della *Ceratocystis fimbriata* agente patogeno del cancro colorato del platano. A tal proposito vale quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 412 del 3 ottobre 1987 che impone la lotta obbligatoria a tale parassita.

Parimenti il decreto ministeriale del 20 maggio 1926 e il decreto ministeriale del 12 febbraio 1938 impongono la lotta obbligatoria contro la *processionaria del pino*, *Thaumetopea pityocampa*.

Art. 16

Costituzione ed impianto di nuove opere a verde pubblico

Le opere a verde di nuova realizzazione richiedono la predisposizione di appositi progetti. Ogni progetto deve essere redatto congiuntamente da tecnici agricoli (agronomi, forestali, periti agrari e agrotecnici) secondo le specifiche competenze e tecnici di altre aree professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologi, ecc.)

Gli interventi pubblici di imboscamento urbano e sistemazione a verde devono essere esclusivamente a firma di tecnici agricoli abilitati a seconda delle rispettive competenze

Art. 17

Costituzione di un registro degli interventi sul verde

L'Amministrazione comunale tramite gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente provvederà alla costituzione e al mantenimento di un registro specifico degli interventi sul verde pubblico e privato sul quale verrà annotato: ubicazione dell'intervento, richiedente, motivazioni, tipo di intervento effettuato.

ALLEGATO A
ELENCO DI ESSENZE DA NON IMPIEGARE PER L'ARREDO DI AREE E
CAMPI GIOCHI PER BAMBINI

aconitum napellum	f	r	s	l	b
anemone nemorosa	f			l	
aquilegia vulgaris	f	r	s	l	b
buxus sempervirens	f				
clematis vitalba	f	r	s	l	b
colchicum autunnale	f		s	l	b
convallaria majalis	f	r	s	l	b
daphne mezereum	f	r	s	l	b
delphinium ajacis	f		s		
digitalis purpurea	f		s	l	b
euonimus europaea	f	r	s		
fagus sylvatica			s		
fritillaria meleagris	f		s	l	b
hedera helix	f		s		
helleborus spp.	f	r	s	l	b
illex aquifolium			s		
juniperus communis	f		s		
kalmia spp.	f		s		
laburnum anagyroides	f	r	s	l	b
ligustrum vulgare			s		
lonicera spp.			s		
lupinus spp.	f	r	s	l	b
nerium oleander	f		s	l	
pieris japonica	f	r	s	l	b
prunus laurocerasus	f		s		
rhamnus cathartica			s		
rhododendron spp.	f		s		
robinia spp.			s		
sambucus			s		

ebulus					
sambucus racemosa	f		s		
sedum acre	f				
spartium junceum			s		
symphoricarpo s spp.			s		
taraxacum spp.				l	
taxus baccata	f		s		
thuja spp.	f				
viburnum spp.			s		
wisteria sinensis	f	s	r	l	b

Parti velenose o pericolose:

f = foglie

r = rami, corteccia, rizomi

s = fiori, frutti, semi

l = linfa

b = bulbi, radici

ALLEGATO B

GLOSSARIO

A

acceccamento: asportazione di una gemma

albero: pianta legnosa provvista di tronco

arbusto: pianta legnosa il cui sviluppo è per natura limitato

B

bottone: gemma a frutto ingrossata

branca: ramo di due o più anni costituente lo scheletro dell'albero. Si distinguono le branche primarie, inserite sul tronco, le branche secondarie, inserite sulle branche primarie, ecc.

C

capitozzatura: energica asportazione di tutta o buona parte della chioma eseguita mediante energici tagli effettuati sulle branche principali senza le accortezze note come *taglio di ritorno*. La capitozzatura infatti, prevede l'asportazione dei grossi rami senza che venga lasciato alcun ramo alternativo a quello asportato come invece prevede la tecnica del *taglio di ritorno*.

colletto: parte basale del fusto in prossimità dell'inserzione con il terreno

ceppaia: ipertrofia del colletto dal quale si dipartono le radici primarie verso il basso e il fusto (o i fusti) verso l'alto

F

fastigiato: si dice di un albero a forma conica e portamento eretto

freccia: ramo di prolungamento del tronco

G

germoglio: asse vegetativo in corso e non ancora lignificato

gradiente di vegetazione: differenze graduali del vigore dei germogli inseriti su di uno stesso ramo

I

impalcatura: inserzione delle branche primarie sul tronco. Si distingue: una *impalcatura bassa*, quando le branche inferiori sono inserite ad un'altezza dal suolo di 50 cm.; *impalcatura media*, quando tale distanza è compresa tra 50 e 100 cm.; *impalcatura alta*, quando tale distanza è maggiore di 100 cm.

infrangimento: rottura di un germoglio o di un ramo spesso eseguita lasciando parzialmente attaccata e pendente la porzione terminale

L

lamina: la parte espansa di una foglia

M

moncone: residuo di una branca spezzata o tagliata senza applicare la tecnica del *taglio di ritorno*. Il termine sta anche ad indicare la porzione morta di un ramo immediatamente sopra un ramo sviluppato da una gemma sottostante

P

pagina: termine usato per ciascuna delle due facce della lamina di una foglia

palco: complesso di due o più branche dello stesso ordine, inserite sul tronco o sulle branche primarie, circa alla stessa altezza dal suolo

pedale: porzione bassa del tronco

periodo vegetativo: termine con il quale viene praticamente indicato il primo periodo del ciclo annuale di vegetazione, dalla schiusura primaverile delle gemme, all'arresto dell'accrescimento in

lunghezza dei germogli. Viene distinto invece come *periodo di elaborazione*, il periodo che intercorre tra l'arresto dell'allungamento dei germogli e la caduta delle foglie. Completa il ciclo annuale di vegetazione il *periodo di riposo*, che è compreso tra la caduta delle foglie e la schiusura delle gemme

pollone: ramo emesso dalle radici o dal pedale
portamento: aspetto assunto dalla pianta nel suo naturale modo di vegetare.

Si distinguono:

- *portamento colonnare* quando l'inserzione dei rami principali con il fusto sottintende un angolo acuto (30° circa);
- *portamento fastigiato* quando l'angolo in questione pur rimanendo sempre acuto, si aggira intorno ai 45° circa;
- *portamento espanso* quando invece è prossimo a 75°;
- *portamento eretto* quando il fusto si sviluppa in direzione perpendicolare o quasi dal terreno;
- *portamento prostrato o strisciante* quando il fusto si sviluppa parallelamente o quasi dal terreno e a poca distanza da esso;
- *portamento globoso* quando la chioma assume una forma sferica o quasi;
- *portamento pendulo* quando la ramificazione si presenta eretta nel tratto prossimo al fusto principale e, dopo un incurvamento accentuato, ricade verso il basso

potatura: complesso di operazioni intese a regolare in modo naturale il vegetare e il fruttificare delle piante legnose al fine di ottenere da queste la massima funzionalità. E' utile ricordare che sarebbe opportuno evitare in genere la potatura degli alberi in quanto essa costituisce in linea di massima sempre motivo di stress fisiologico per la pianta. Si distinguono vari tipi di potatura in funzione degli scopi, dell'età, ecc.:

- *potatura di trapianto*: non è consigliabile effettuarla, in quanto le piante da mettere a dimora dovrebbero già essere provviste di un'apparato radicale preparato in vivaio a seguito dei ripetuti trapianti
- *potatura di allevamento*: si pratica negli anni immediatamente successivi all'attecchimento. Quando si esegue questo tipo di intervento, si tende ad assecondare il portamento naturale della pianta
- *potatura di contenimento*: a volte è necessaria per adattare la pianta alle caratteristiche dell'ambiente urbano
- *potatura di risanamento*: comprende operazioni di carattere straordinario, veri e propri interventi di carattere chirurgico. Si effettua per risanare gli alberi che presentano branche deperite e fusti compromessi da attacchi parassitari sul legno (ad esempio la *carie*), dagli insetti e dai microorganismi fungini
- *potatura di ringiovanimento*: è praticata sui fruttiferi, in particolare anche sulla rosa e gli arbusti da fiore. La pianta non potendo più produrre fiori o frutti, se viene irrigata e concimata adeguatamente, genera germogli che danno origine a gemme dormienti esclusivamente vegetative (a legno). Negli alberi in età avanzata è necessario effettuare, insieme agli interventi chirurgici, adeguate operazioni di fertilizzazione ed areazione del terreno
- *potatura di riforma*: consiste nel modificare la struttura scheletrica delle piante per conferire loro una forma più razionale

R

ramo: asse vegetativo completamente lignificato e provvisto di gemme

raschiatura: asportazione della parte più esterna e morta della corteccia del tronco negli alberi adulti; viene eseguita soprattutto a scopo sanitario

S

scosciatura: rottura per cause accidentali di una branca o di un ramo in corrispondenza del punto di inserzione

speronatura: energico accorciamento dei rami allo scopo di formare speroni

sperone: breve residuo di un ramo energicamente accorciato, provvisto di qualche gemma

spollonatura: asportazione di polloni

spuntatura: asportazione della parte apicale di un ramo

succhione: ramo vegetale vigoroso, derivato da una gemma avventizia o latente del tronco o delle branche

T

taglio di ritorno: taglio eseguito su legno di due o più anni

talea: metodo per riprodurre una pianta: dalla pianta madre viene staccato un ramo (erbaceo, semilegnoso o legnoso), o una foglia, che vengono interrati e che in seguito produrranno radici

tralcio: ramo tipico della vite o di altre piante sarmentose

tronco: porzione di un albero compresa tra il colletto e l'inserzione delle branche primarie

tutore: sostegno per alberi: si distinguono tutori *vivi*, se costituiti da altri alberi in vegetazione e tutori *inerti*, se costituiti da sostegni in legno, in cemento, ecc.